

Interventi sine titolo in zone vincolate e sanzione demolitoria

Data di pubblicazione: 24/02/2016

Si segnala la sentenza **n. 17 del 8 gennaio 2016** con cui il **T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III**, ha ribadito che *“in caso di interventi effettuati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici l’ordinamento (sempre, ovviamente, sul presupposto dell’assenza di autorizzazione paesaggistica) pone l’accento sulla sanzione da immediatamente irrogare che, è in ogni caso, sempre e soltanto quella demolitoria prevista dall’art. 27 [del D.P.R. n. 380/2001], quale che sia il titolo urbanistico ed edilizio richiesto (D.I.A., super D.I.A., permesso di costruire, ecc.) per rendere attuabile l’intervento”*.

Il T.A.R. Campania ha più volte trattato la questione dei manufatti realizzati *sine titolo* in zona sottoposta a vincolo chiarendo che, in tale ipotesi, il citato articolo 27 rende doverosa la demolizione d'ufficio *“di tutti gli interventi realizzati sine titolo e non solamente degli interventi realizzati senza permesso di costruire”* (**T.A.R. Napoli sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1815**)

Detto articolo riconosce, infatti, all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, *“imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. Ciò mediante l'esercizio di un potere - dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati [...]*(**T.A.R. Napoli sez. VI, 17 settembre 2015, n. 4561**).

Invero, in presenza di aumenti volumetrici in zona vincolata, *“l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 380/2001 è da ritenersi provvedimento doveroso e rigidamente vincolato”*(**T.A.R. Napoli sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 980; T.A.R. Napoli , Sez. VI 20 gennaio 2016, n. . 329**)